

## Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci del 22/10/2022

Il 22/10/2022 alle ore 18, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione musicale "C. Roveroni", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Ulteriore modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
2. Varie ed eventuali.

Come previsto dallo Statuto sociale in tema di convocazioni, l'assemblea è validamente costituita in modalità video conferenza.

A norma dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Vanni Crociani che, constatato che il numero dei soci presenti è valido ai fini costitutivi, dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in seconda convocazione e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Stefania Amanti.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

### 1. Ulteriore modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una ulteriore modifica statutaria in quanto l'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore ha richiesto l'adeguamento degli articoli 7, 9 e 12 alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente espone come, in quanto ritenuta illegittima l'esclusione dei minori dal voto, gli articoli 7 e 9 devono essere modificati in modo tale da garantire agli associati minorenni gli stessi diritti ed obblighi degli altri associati, tra cui anche il diritto di voto e di partecipazione alle assemblee. Nell'articolo 12 deve poi essere eliminata la previsione di una terza convocazione priva di quorum costitutivo per le delibere assembleari relative a modifiche statutarie, dato che permetterebbe ad una ristretta minoranza di soci di apportare le desiderate modifiche statutarie a discapito della maggioranza degli assenti.

In seguito ad aver evidenziato quanto richiesto dall'Ufficio Regionale, il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato adeguatamente aggiornato apportando le dovute modifiche e si procede alla lettura di ciascun articolo.

Il presidente fa presente che, ad eccezione di tali articoli, non sono stati modificati ulteriori contenuti del precedente Statuto approvato in data 16/12/2020. Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione lo Statuto nella sua integrità. L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo e di registro, essendo tutte le modifiche apportate obbligatorie rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e dalla circolare del Ministero del Lavoro n.20/2018. L'Assemblea delega altresì il Presidente ad apportare eventuali modifiche e integrazioni allo Statuto qualora richieste dagli Uffici del RUNTS.

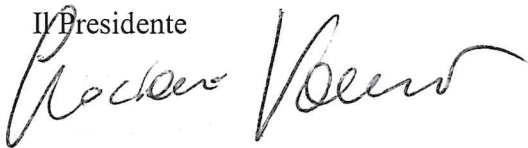
### 2. Varie ed eventuali

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno non emergono ulteriori argomenti.

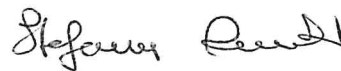
Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.

Santa Sofia, 22/10/2022

Il Presidente



Il segretario verbalizzante



AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena  
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il ..... 2.8. OTT. 2022  
N. .... 1831 ..... Mod. 3 ..... € .....  
Buro ..... Eselle

IL DIRETTORE

L'ADDETTO AL SERVIZIO



## STATUTO

## ASSOCIAZIONE MUSICALE "C. ROVERONI" - APS

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale denominata: "Associazione Musicale **"C. Roveroni"** – APS" con sede legale nel Comune di Santa Sofia, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale individuate dall'art.5 del d.lgs 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale [...];

In particolare, mediante l'organizzazione e gestione di attività musicali, teatrali, artistiche, culturali o ricreative di interesse sociale, per la realizzazione dello scopo prefissato, l'Associazione si propone di:

- promuovere e diffondere la cultura musicale, prioritariamente in ambito bandistico, attraverso la gestione diretta delle attività della scuola intercomunale di musica, previa convenzione con il Servizio cultura dei Comuni competente.
- educare alla musica in modo particolare i giovani, adempiendo ad una funzione di risposta primaria rispetto alla domanda di istruzione musicale, promuovendo l'insegnamento delle varie discipline musicali e offrendo da un lato un indirizzo divulgativo/dilettantistico e dall'altro un indirizzo di tipo specialistico, sempre comunque finalizzato a formare allievi per bande comunali;
- gestire le attività di formazione e promozione culturale che il Servizio cultura dei Comuni competente o altri Enti vorranno affidare all'Associazione tramite appositi atti di convenzione;
- organizzare iniziative e rassegne musicali, teatrali, culturali e gestire relativi spazi culturali.
- Espletare una funzione di "Educazione Permanente" sul territorio anche attraverso una

ASSOCIAZIONE MUSICALE "C. ROVERONI"

Via Giovanni XXIII, 54 - Tel. 331 8373728

47018 SANTA SOFIA (FC)

Codice Fiscale 92066050409

E-mail: associazioneroveroni@gmail.com

www.associazioneroveroni.it

collaborazione costante con le Istituzioni Scolastiche e con tutti gli Enti Pubblici o Privati (centri per la terza età, associazioni portatori handicap, carcere, ospedali etc..) che ritengono utile avvalersi di questo strumento pedagogico-didattico;

- Promuovere percorsi educativi per il benessere dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie attraverso l'organizzazione di laboratori, attività di svago ed extra scolastiche in genere;
- Coinvolgere le famiglie attraverso una solida rete di comunicazione e collaborazione con le istituzioni scolastiche;
- Favorire la crescita delle competenze musicali di bande, cori, gruppi con la realizzazione di specifici corsi;
- Istituire una raccolta organizzata di materiale didattico educativo che sia di facile utilizzo ai fini delle attività dell'Associazione;
- Favorire e promuovere studi e ricerche, iniziative, spettacoli e scambi culturali, con altre realtà presenti sia sul territorio nazionale sia all'estero, inerenti con i fini dell'Associazione;
- Promuovere forme di aggregazione che canalizzino il bisogno musicale in ambito bandistico, corale e strumentale.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

### **Art. 3 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° ottobre ed il 30 settembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

#### **Art. 4 - Membri dell'Associazione**

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente

connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

#### **Art. 5 - Procedura di ammissione dei soci**

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 giorni ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

#### **Art. 6 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 3 mesi dal sollecito;
- per esclusione:
  - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti



del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

### **Art. 7 - Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa; tale quota e gli eventuali contributi supplementari dovranno essere determinati annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potranno mai essere restituiti. Il Consiglio Direttivo qualora fosse necessario potrà stabilire quote associative di importo differenziato ma ciò non comporterà in nessun caso una diversità di diritti e doveri degli associati, essendo garantita l'uguaglianza di tutti i soci.
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

## Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (facoltativo, se non nei casi previsti dalla legge).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

## Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata presso la sede sociale in sessioni ordinarie e straordinarie. E' anche ammessa la convocazione e partecipazione all'assemblea tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota.

Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

## Art. 10 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente tramite ausili telematici (ad es. email, whatsapp e simili, pagine social/sito dell'associazione) almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

## Art. 11 - Quorum costitutivi

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

### Art. 12 - Quorum deliberativi

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Per modificare lo statuto occorrono occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta; ogni associato non può ricevere più di 1 delega. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione (consiglio direttivo) non hanno diritto di voto.

### Art. 13 - Competenze

L'Assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20 dello Statuto.

#### **Art. 14 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

#### **Art. 15 - Competenze del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere (quest'ultima funzione può eventualmente essere affidata ad una delle 3 precedenti cariche);
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

#### **Art. 16 - Convocazione, quorum costitutivi e voto**

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o altro strumento telematico, almeno 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni 3 mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.



I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

### **Art. 17 - Il Presidente**

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

### **Art. 18 - Organo di Controllo (FACOLTATIVO)**

L'Organo di Controllo, istituito facoltativamente per libera decisione dall'Assemblea o obbligatoriamente nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti

nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **Art. 19 - Libri sociali obbligatori**

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- Libro dei volontari

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

### **Art. 20 - Scioglimento**

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

### **Art. 21 - Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente in base al luogo in cui ha sede l'Associazione.

**ASSOCIAZIONE MUSICALE "C. ROVERONI"**  
Via Giovanni XXIII, 54 - Tel. 331 8373728  
47018 SANTA SOFIA (FC)  
Codice Fiscale 92066050409  
E-mail: associazioneroveroni@gmail.com  
www.associazioneroveroni.it



**Art. 22 - Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Santa Sofia, 22/10/2022

Il segretario Stefania Renti

Il presidente Crocero Vanni



